

ACCORDO TRA ASL TO5, C.S.S.A.C., C.I.S.A. 12, C.I.S.A. 31 E UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARELLO, LA LOGGIA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE RIVOLTO A MINORI CON DISTURBI PSICOLOGICI E NEUROPSICHICI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'ASL TO5.

TRA

L'**A.S.L. TO 5**, in persona del Direttore Generale, Dott. Angelo Michele PESCARMONA in qualità di legale rappresentante pro-tempore, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede aziendale in CHIERI (To), Piazza Silvio Pellico, n. 1, C.F. e P.I. 06827170017, - di seguito denominata "ASL TO5";

E

Il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali **CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL CHIERESE (C.S.S.A.C. Chieri)**, con sede legale in Chieri, Via Palazzo di Città 10, Codice fiscale 07305160017, rappresentato da Giovanni GHIO in qualità di Legale Rappresentante - di seguito denominato "Ente/i gestore/i";

E

Il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali **CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE CISA 12**, con sede legale in Nichelino, Via Cacciatori n. 21/12 Codice fiscale 94035580011, rappresentato dalla Dott.ssa Mara BEGHELDO, in qualità di Legale Rappresentante - di seguito denominato "Ente/i gestore/i";

E

Il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali **CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE 31. (C.I.SA. 31)**, con sede legale in Carmagnola- Via Cavalli, 6 Codice fiscale 07584640010, rappresentato da Franco ALBERTO, in qualità di Legale Rappresentante- di seguito denominato "Ente/i gestore/i";

E

Il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali **UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARELLO, LA LOGGIA**, con sede legale in MONCALIERI (TO), Via Fiume 17/bis, Codice fiscale 94067500010, rappresentato dal Dott. Paolo MONTAGNA, in qualità di Legale Rappresentante - di seguito denominato "Ente/i gestore/i";

PREMESSO CHE

- l'ASL TO5 ha chiesto il supporto e la collaborazione degli Enti Gestori sopra identificati per la gestione del servizio di educativa territoriale rivolto a minori con disturbi psicologici e neuropsichici, anche senza i.c. riconosciuta, residenti nel territorio dell'ASL TO5, la cui gestione è stata appaltata dall'Azienda Sanitaria a un operatore economico qualificato;
- il servizio prevede una presa in carico precoce, globale, multidisciplinare e multiprofessionale dei bisogni sanitari e sociali dei minori residenti nel territorio dell'ASL TO5, affetti da disturbi gravi dello sviluppo psicologico, neuro-psichico della personalità e della condotta anche senza invalidità civile riconosciuta;
- i minori oggetto degli interventi sono in gran parte portatori di disturbi psicologici e neuropsichici conseguenti a "traumi dell'attaccamento" e sono a volte inseriti in famiglie poco supportive ed in ambiti sociali problematici. Molti di loro hanno sviluppato disfunzionalità emotive e relazionali, sulle quali occorre agire, onde prevenire la cristallizzazione del disturbo (disagio) in malattia (sintomo psicopatologico). Tali condizioni gravano fortemente sull'equilibrio dei nuclei familiari, per la cui tenuta è quindi fondamentale prevedere un adeguato supporto socio-ambientale (empowerment).

LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE

Convengono di stipulare il presente accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 241

del 1990 "Accordo tra pubbliche amministrazioni"

Art. 1 Finalità

L'accordo si propone di disciplinare sulla base del precedente accordo in scadenza il 31.12.2023, una metodologia di lavoro che definisca compiti, ruoli e funzioni delle amministrazioni succitate nella gestione del servizio di educativa territoriale rivolto a minori con disturbi psicologici e neuropsichici residenti nel territorio dell'ASL T05 anche senza invalidità civile riconosciuta;

Art. 2 Caratteristiche del servizio

Il servizio di educativa territoriale rivolto a minori con disturbi psicologici e neuropsichici fornisce i processi di cura sanitari, di riabilitazione, di socializzazione e di sostegno ed integrazione, mantenendo (ove non sia di pregiudizio al minore), i minori all'interno delle famiglie di origine, offrendo loro opportunità per vivere un'esperienza relazionale sana, che favorisca un positivo processo identificativo ed un adeguato percorso evolutivo, attraverso un intervento individualizzato, anche in relazione alle risorse familiari.

Art. 3 Gestione del servizio.

L'ASL T05 ha provveduto al rinnovo della gestione del SERVIZIO DI ATTIVITA' EDUCATIVA TERRITORIALE a un operatore economico qualificato con Deliberazione del Direttore Generale n. 134 del 22/03/2023.

Il servizio prevede l'erogazione di attività educative per complessive 540 ore mensili, da ripartirsi tra i quattro distretti dell'ASL T05, (indicativamente 135 ore mensili per distretto).

Nessun rapporto viene ad instaurarsi tra la Ditta affidataria del servizio in oggetto e gli Enti Gestori.

L'ASL T05 riconosce che gli Enti Gestori risultano estranei al contratto d'appalto che

intercorre unicamente tra Azienda Sanitaria Locale e la Ditta affidataria del servizio in oggetto.

Art. 4 Attivazione del servizio e compiti dei sottoscrittori dell'accordo di collaborazione

L'attivazione del servizio è richiesta dallo specialista NPI e/o dallo psicologo al Direttore del Distretto Sanitario interessato.

Per ogni minore il Direttore del Distretto ed il Direttore dell'Ente Gestore, o altro soggetto delegato da quest'ultimo, individuano, rispettivamente il referente sanitario e il referente sociale per la raccolta delle informazioni necessarie alla eventuale presa in carico da parte del Servizio Sociale.

La presa in carico del minore si articola in due fasi: quella sanitaria e quella socio sanitaria.

La fase sanitaria ha una durata variabile da 30 a 60 giorni, durante la quale il referente sanitario definisce con il Coordinatore dei progetti e con l'Educatore individuati dalla Ditta affidataria del servizio il primo programma di intervento educativo, richiede al NDCC (Nucleo Distrettuale di Continuità delle Cure) l'autorizzazione allegando l'istanza per l'UMVD (Unità Multidisciplinare di valutazione della Disabilità). Ad avvenuta autorizzazione da parte del Direttore del Distretto o Suo Delegato, l'NDCC coinvolge i servizi sociali per la conoscenza del caso e la condivisione del progetto, richiede il nominativo del Referente Sociale e trasmette copia dell'istanza.

La fase socio - sanitaria è successiva a quella sanitaria. La prosecuzione della presa in carico può prevedere anche la sospensione del servizio educativo della Ditta affidataria del servizio e la conseguente presa in carico da parte dei servizi educativi territoriali. Devono comunque essere valutati e garantiti il benessere del minore,

della sua famiglia e la continuità dell'intervento.

Art. 5 Rapporti economici

Il costo delle ore di servizio prestate dalla Ditta affidataria del servizio durante la fase sanitaria è a totale carico dell'ASL TO5.

Il costo delle ore di servizio autorizzate dalla UMVD territorialmente competente oltre i 30/60 giorni della fase sanitaria, invece, è a carico dell'ASL TO5 per il 60% e per il restante 40% a carico dell'Ente Gestore in cui ha la residenza il minore.

Tutti i pagamenti verso la Ditta affidataria del servizio saranno effettuati dall'ASL TO5.

Gli Enti Gestori rimborseranno ogni quattro mesi all'ASL TO5, la quota a loro carico, corrisposta direttamente alla Ditta affidataria del servizio dall'Azienda Sanitaria Locale.

A tal fine l'ASL TO5 emetterà specifica fattura, che deve essere accompagnata dal riepilogo riassuntivo generale delle ore di servizio prestate a favore di ogni singolo minore nel quadrimestre di riferimento.

Il riepilogo riassuntivo deve essere organizzato in ordine alfabetico, con il seguente tracciato: cognome e nome dell'utente, codice fiscale, residenza, luogo di esecuzione del servizio, totale ore di servizio erogate nel periodo nel formato "hh:mm".o altro modello concordato fra le parti.

I pagamenti a carico degli Enti Gestori devono avere luogo nei termini previsti dall'articolo 4 del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. cioè entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Art. 6 Durata

Il presente accordo avrà durata dal 1 gennaio 2024 sino al 31 marzo 2025, e non è

soggetto a tacito rinnovo. L'eventuale prosecuzione sarà successiva alla valutazione congiunta delle parti.

Per tutto quanto non previsto nell'accordo, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell'accordo, lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

Letto, confermato e sottoscritto

PER L'A.S.L.TO 5: Angelo Michele PESCARMONA Direttore Generale

Per CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL CHIERESE (C.S.S.A.C. Chieri):

Giovanni Ghio (Legale Rappresentante)

PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE CISA 12:

Mara BEGHELDO (Legale Rappresentante)

Per CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE CISA 31:

Franco ALBERTO (Legale Rappresentante)

PER L' UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARELLO, LA LOGGIA:

Paolo MONTAGNA (Legale Rappresentante)